

Allegato delibera n. 16 del 23/03/06
IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI ISOLA DOVARESE

Provincia di Cremona
Piazza Matteotti, 1 Tel 0375/946042 Fax 0375/946354

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE -

(Legge 18.3.1968 n° 337 - art. 9)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 23 MAR. 2006

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante.

Le manifestazioni previste sono due all'anno e precisamente:

- Sagra di Primavera – ultima domenica di maggio;
- Festa di S. Caterina – 25 novembre, anticipata alla domenica precedente se la festività ricade entro il mercoledì e posticipata alla domenica successiva se la festività ricade dal giovedì in poi.

Art. 2 – Finalità del Regolamento.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante un'area sita in Piazza Matteotti, per il posizionamento di attrazioni, perseguendo la seguente finalità:

- a) – promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, le più interessanti e confortevoli possibili;

Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono del presente Regolamento.

Art. 3 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante.

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L.337) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso.

Art. 4 - Tipologia delle concessioni e competenze degli Uffici Comunali

Le concessioni delle aree comunali sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 12 giorni, precedenti alla manifestazione.

La competenza per la concessione delle aree per gli spettacoli viaggianti è attribuita al Responsabile del Servizio competente che rilascia le autorizzazioni per pubblici trattenimenti.

Art. 5 - Elenco delle aree disponibili

L'area comunale disponibile per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante è individuata nella Piazza Matteotti.

Fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per ogni area inclusa nell'elenco, gli organici ottimali per ogni singola manifestazione hanno la seguente suddivisione:

GRANDI ATTRAZIONI:

- GIOSTRA SEGGIOLINI dim. medie **diametro 16,00 ml** minimo n. 1 massimo n. 1
- SALA GIOCHI dim. medie **13,00*8,00 ml** minimo n. 1 massimo n. 1

MEDIE ATTRAZIONI	dim. medie 8,00*8,00 ml	minimo n. 1	massimo n. 1
PICCOLE ATTRAZIONI	dim. medie 3,00*3,00 ml	minimo n. 1	massimo n. 2
TIRI	dim. medie 4,00*3,50 ml	minimo n. 1	massimo n. 1
ROTONDE	dim. medie 6,00*6,00 ml	minimo n. 1	massimo n. 2
TRENINO SU ROTAIE	dim. medie 10,00*5,00 ml	minimo n. 1	massimo n. 1

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare il posizionamento di medie o grandi attrazioni in deroga all'elenco di cui sopra, in relazione alle effettive richieste presentate nei termini previsti.

Nell'area adibita alla manifestazione potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada, ai piccoli punti di spettacolo rappresentativo e alle imprese straniere di spettacoli rappresentativi, sempreché non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento del parco stesso.

Art. 6 - Concessione delle aree e autorizzazione di agibilità

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti che dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima del periodo richiesto per la installazione. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro postale.

Le domande in bollo, dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza dell'esercente, la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo e il luogo richiesti per la concessione; alla domanda dovrà essere allegata, la licenza di esercizio dell'attività, il collaudo delle strutture e l'assicurazione.

Al momento della presentazione della domanda dovrà essere presentato un deposito cauzionale di Euro 30,00 per ogni attrazione che ha una superficie inferiore o uguale a mq 20,00 e Euro 50,00 per ogni attrazione che ha una superficie superiore a mq 20,00. Il deposito cauzionale sarà trattenuto nel caso in cui non verranno installate le attrazioni.

In caso di decesso del titolare, ed in attesa della licenza di esercizio di attività, il successore produrrà dichiarazione dell'Associazione di categoria attestante la presentazione, all'Autorità competente, dell'istanza e della documentazione per ottenere la prescritta autorizzazione.

La concessione per la singola area, in caso di pluralità di domande, è data sulla base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi dell'art. 7, del presente Regolamento.

CAPITOLO II - SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art 7 - Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree

Gli esercenti che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art.8, del presente Regolamento.

L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.

A tal fine, l'esercente dovrà produrre idonea documentazione attestante l'anzianità di

appartenenza alla categoria.

Nella domanda dovranno essere specificate le esatte misure d'ingombro (cassa, pedane, cancelli, ecc.) ed il tipo di gioco all'interno dell'attrazione che si intende installare.

Le graduatorie sono approvate dalla Giunta Municipale, le stesse verranno aggiornate anno per anno.

Art. 8 - Criteri per la formazione delle graduatorie

La assegnazione delle concessioni viene fatta dalla Amministrazione comunale in base ai seguenti requisiti, valutati in ordine di priorità:

- a) anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione, 10 punti per anno;
- b) anzianità di appartenenza alla Categoria dello spettacolo viaggiante, attestata attraverso le licenze comunali, 0,10 punti per ogni anno;
- c) anzianità di residenza comunale o provinciale, 1 punto;

l'anzianità di frequenza costituisce requisito strettamente personale e viene a cessare quando l'esercente sostituisce l'attrazione con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le misure d'ingombro di quella precedentemente e sia di tipologia dissimile da quelle già presenti nel parco.

Il requisito della anzianità di frequenza si trasmette anche nel caso di successione mortis causa qualora un convivente nello stesso nucleo familiare subentri nell'esercizio della attività.

La concessione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq.3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto, ma inserite in apposita graduatoria di presenza nel parco.

Il requisito di cui alla precedente lettera b) potrà essere documentato con dichiarazione delle Organizzazioni di categoria per le imprese associate, o da autocertificazione.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

Periodo antecedente valutabile: massimo anni 5.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione e in subordine l'anzianità di residenza comunale.

Le graduatorie così formulate sono approvate dalla Giunta Municipale ed hanno validità annuale.

Art. 9 - Rinunce, sostituzioni e cambi

Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione.

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 15 punti del punteggio acquisito di cui all'art. 8, e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora, l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione, semprechè la richiesta pervenga al Protocollo Generale almeno 15 giorni prima della manifestazione.

Qualora l'esercente rinuncia alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà il punteggio acquisito di cui all'art. 8.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione: NON COMPORTA perdita di punteggio, se eccedente le misure d'ingombro il punteggio acquisito relativamente al punto a) dell'art. 8, sarà ridotto di 5 punti.

Art. 10 - Subentri

In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) art. 8, sarà interamente riconosciuto al coniuge ai discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° grado.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio/a una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza di esercizio.

In questo caso al beneficiario verrà interamente riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) art. 8.

Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza (lettera a) - art. 8) maturata a nome dell'azienda stessa fermo restando il disposto degli articoli precedenti. L'acquirente subentrante non potrà comunque per i due anni successivi dalla data del subentro cambiare l'attrazione acquistata e neppure venderla a terzi.

Art. 11 - Attività complementari.

Sono considerate attività complementari alla manifestazione i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande.

La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente

Regolamento.

I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copie autentiche dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza.

CAPITOLO III - SPETTACOLI VIAGGIANTI - ADEMPIMENTI

Art. 12 - Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

Ogni sub concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

Pertanto, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 13 - Rappresentanza

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge.

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, con le vigenti disposizioni di legge.

Art. 14 - Concessioni a Società

La richiesta di concessione da parte di una Società, oltre che della documentazione di cui all'art. 8, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti antimafia.

Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci che risultino in regola con le vigenti disposizioni.

Art. 15 - Prescrizioni per l'installazione

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta;
- b) iniziare l'attività alla data prevista;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati

nell'autorizzazione di agibilità.

e) è consentito l'uso sonoro degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge; è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri).

Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta; in caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono della manifestazione, l'esercente è escluso dalla manifestazione nei due anni successivi

Art. 16 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione.

Per l'occupazione del suolo comunale, in base all'art. 1 della legge 18.3.1968 n. 337, con la quale viene riconosciuta la funzione sociale all'attività dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe previste.

Dell'avvenuto pagamento della tariffa, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che sarà richiesta. Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione al momento del ritiro dell'autorizzazione.

I concessionari dovranno inoltre corrispondere alle spese relative ai costi di attivazione dei servizi occorrenti all'esercizio della manifestazione.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e delle spese relative all'esercizio della manifestazione, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno due anni e potrà essere riammesso solo allorquando abbia estinto ogni debito.

Art. 17 - Sistemazione di roulotte e carri attrezzi

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo in Via Fornace zona Europea. I camion dovranno essere posizionati nel parcheggio del cimitero in Via Marconi.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Potrà essere installata una sola roulotte in adiacenza alla Piazza Matteotti, al fine di consentire un controllo sulle attrazioni. Tale roulotte potrà avere le dimensioni massime di mt 3,50*2,50.

Art. 18 - Revoche ed esclusioni

La inadempienza alle norme del presente Regolamento se non espressamente previste, comporterà, in ogni caso, una riduzione di punti 15 di cui alla lettera a) dell'art. 8.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze la Civica Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

Art. 19 - Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso, ai trasgressori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle Leggi 3.5.1967 n. 317 e 24.12.1975 n. 706, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dal T.U. della Legge Comunale.

Art. 21 - Norme accessorie

Gli orari di esercizio giornaliero delle attrazioni sarà concordato con l'Amministrazione Comunale.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché, lo Statuto ed il Regolamento di Polizia Amministrativa del Comune.

Piazza Matteotti
mq 2.170,00

Ingombro
segnaletica
stradale

10.70

5.00

6.00
Rotonde

Giostra seggiolini
16.00

8.00
medie
attrazioni

8.00
Sala
Giochi
13.00

4.00
Tiri
3.50

3.00
3.00